Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA
PIUE III

Roma,

Alle organizzazioni professionali agricole

e, p.c. AGEA Coordinamento
Via Palestro 81
00185 ROMA

Oggetto: regolamento (UE) 2017/1155 – chiarimento su ambito temporale del divieto di utilizzo dei prodotti fitosanitari

È stato chiesto a questa Amministrazione di chiarire se sussiste, o meno, il divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari previsto dall'art. 10 ter del regolamento delegato (UE) n. 639/2017, sulle superfici investite a colture azotofissatrici che sono dichiarate come aree di interesse ecologico, nel caso in cui su queste superfici siano seminate, dopo il raccolto della leguminosa, le coltivazioni in secondo raccolto.

Al riguardo, si fa presente che, come hanno chiarito i servizi della Commissione europea nel corso del gruppo esperti tenutosi sull'argomento, la durata del divieto utilizzo di prodotti fitosanitari sulle superfici EFA coincide con quella dell'area di interesse ecologico.

Pertanto, nel caso delle azotofissatrici, la durata del divieto coincide con il loro naturale ciclo vegetativo che, nel caso delle specie annuali, va dalla semina alla raccolta.

Resta fermo che per essere qualificate come aree di interesse ecologico, le colture azotofissatrici devono essere presenti durante tutto il loro naturale ciclo vegetativo.

IL DIRETTORE GENERALE
Felice Assenza